

LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2012 N. 35

Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

LIVELLI MINIMI DI ATTIVITA' E DI SERVIZIO

Articolo 1

(Orari e giornate di apertura obbligatori)

1. Le farmacie urbane debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore alle quaranta ore suddiviso su almeno cinque giornate.
2. Le farmacie urbane sono, altresì, tenute a garantire il servizio per almeno duecentotrenta giornate in un anno.
3. Le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore alle trentasei ore.
4. Le farmacie rurali sono, altresì, tenute a garantire il servizio per almeno duecentodieci giornate in un anno.

Articolo 2

(Fasce orarie obbligatorie)

1. Le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti in orari compresi tra le ore 8.00 e le ore 21.00 e, obbligatoriamente, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
2. Nei giorni feriali l'apertura per una o per mezza giornata comporta l'obbligo di rispettare le fasce orarie di cui al comma 1.
3. L'apertura per mezza giornata nei festivi comporta l'obbligo di una apertura continuata per almeno otto ore.
4. Nel caso in cui le farmacie intendano prorogare l'apertura oltre le ore 21.00 sono tenute a garantire il servizio notturno sino alle ore 8.00 del giorno successivo.
5. Nelle località turistiche o in ragione di peculiari situazioni locali il Sindaco del Comune, sentiti l'Azienda sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, può estendere la fascia oraria di cui al comma 1 fino alle ore 22.00. L'apertura oltre il predetto termine comporta l'obbligo di effettuare il servizio notturno.

Articolo 3

(Servizio farmaceutico diurno)

1. Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio diurno deve essere assicurato da almeno una farmacia ogni ventimila abitanti e, comunque, da almeno una farmacia per ogni ambito territoriale sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni ed integrazioni. Previo parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale e dell'Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, il servizio diurno può essere assicurato anche da una sola farmacia ogni due ambiti territoriali limitrofi.
2. Il servizio diurno nel Comune di Genova è assicurato da almeno una farmacia ogni quarantamila abitanti.
3. Il servizio di cui al comma 1 deve essere garantito, almeno, con le seguenti modalità:

- a) nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti a chiamata tramite reperibilità entro sessanta minuti;
 - b) nei restanti comuni a battenti chiusi ovvero attraverso sistemi che limitano l'accesso dell'utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista.
4. Durante il servizio espletato secondo le modalità di cui al comma 3, lettere a) e b), le farmacie possono limitarsi alla distribuzione dei medicinali, del materiale di medicazione e della dietetica specialistica.
 5. In ogni caso durante il servizio diurno non è dovuto alle farmacie alcun diritto addizionale.

Articolo 4 (Servizio farmaceutico notturno)

1. Il servizio notturno è assicurato da almeno una farmacia ogni ottantamila abitanti e, comunque, da almeno una farmacia ogni due ambiti territoriali limitrofi, di cui all'articolo 6 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il servizio notturno nel Comune di Genova è assicurato da almeno una farmacia ogni duecentomila abitanti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, il servizio notturno è svolto dalle ore 21.00 fino alle ore 8.00 del mattino seguente.
4. Il servizio farmaceutico notturno deve essere garantito, almeno, con le seguenti modalità:
 - a) nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti a chiamata con reperibilità entro sessanta minuti;
 - b) nei restanti comuni a battenti chiusi ovvero attraverso sistemi che limitano l'accesso dell'utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista.
5. Durante il servizio notturno espletato secondo le modalità di cui al comma 4 il farmacista è tenuto a evadere le ricette nelle quali il medico abbia indicata l'urgenza e ogni altra richiesta di farmaci con caratteristiche di improrogabilità.
6. Il servizio notturno può essere assicurato da una o più farmacie in modo permanente o a rotazione.
7. Le farmacie durante il servizio notturno possono assicurare, con oneri a loro carico, la consegna a domicilio dei medicinali.

Articolo 5 (Chiusura per ferie annuali)

1. Le farmacie possono esercitare il diritto alle ferie in uno o più periodi nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 1.
2. I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispettive farmacie e possono chiudere per ulteriori periodi.
3. Le farmacie succursali non chiudono per ferie.
4. Acquisito il parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale e dell'Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, il Sindaco può autorizzare, purché richiesti con un preavviso di almeno trenta giorni, ulteriori periodi di ferie rispetto a quelli programmati nel calendario annuale.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DETERMINAZIONE DEI TURNI

Articolo 6 (Programmazione del servizio farmaceutico)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascuna farmacia, singolarmente o tramite le associazioni di categoria, comunica all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente gli orari, i giorni di apertura e i periodi di ferie programmati per l'anno successivo.

2. Contestualmente ciascuna farmacia, in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, indica modalità e termini di espletamento del servizio notturno.
3. In carenza di comunicazione entro i termini di cui al comma 1 le farmacie sono tenute a rispettare gli orari, la turnazione e i periodi di ferie determinati nel provvedimento sindacale dell'anno precedente.
4. Sulla base delle comunicazioni pervenute e di quanto disposto dal comma 3 ciascuna Azienda sanitaria locale verifica il rispetto sia degli obblighi previsti per le farmacie, sia dei livelli minimi di attività e di servizio di cui al titolo I.

Articolo 7 (Turni diurni e notturni)

1. Nel caso in cui non siano garantiti i livelli minimi di attività e di servizio di cui al titolo I, l'Azienda sanitaria locale, sentito l'Ordine provinciale dei farmacisti, prevede una turnazione delle farmacie tale da raggiungere i livelli minimi di assistenza farmaceutica richiesti.
2. Nel prevedere la turnazione delle farmacie l'Azienda sanitaria locale rispetta i seguenti principi:
 - a) qualora sia necessario, i turni diurni e notturni sono articolati interessando i territori di Comuni appartenenti allo stesso o a due ambiti territoriali sociali limitrofi di cui all'articolo 6 della l.r.12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) nel caso in cui gli ambiti territoriali di cui alla lettera a) siano caratterizzati da peculiari situazioni di scarsa densità abitativa ovvero da disagiate situazioni viarie o orografiche l'Azienda sanitaria locale, acquisito il parere dell'Ordine provinciale dei farmacisti, può autorizzare una turnazione notturna a copertura di diverse e più ampie aggregazioni territoriali ovvero forme alternative di servizio fermo restando:
 - 1) la consegna entro sessanta minuti alla dimora del paziente dei farmaci prescritti dal medico con l'indicazione di urgenza;
 - 2) la completa assunzione del costo del servizio da parte delle farmacie tenute a garantire il servizio notturno;
 - c) le farmacie sono chiamate a partecipare ai turni in condizioni di parità.

Articolo 8 (Predisposizione dei calendari annuali)

1. L'Azienda sanitaria locale, acquisito il parere dell'Ordine provinciale dei farmacisti, procede, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, alla stesura per ogni Comune del calendario annuale degli orari di apertura e chiusura e dei turni di servizio delle farmacie.
2. I calendari sono trasmessi entro il 30 novembre ai comuni per il loro recepimento e la conseguente diffusione e conoscenza.

Articolo 9 (Approvazione dei calendari annuali)

1. I comuni, entro il 31 dicembre di ciascun anno, adottano con validità annuale i calendari predisposti dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio.
2. I sindaci dei comuni nei quali è presente un solo esercizio farmaceutico ovvero di comuni con presenza di zone a scarsa densità abitativa o montane o di comuni caratterizzati da disagiate situazioni viarie o orografiche possono, dopo aver acquisito la disponibilità del titolare della farmacia, prevedere modalità e termini di reperibilità a garanzia del servizio farmaceutico.
3. Ai calendari degli orari di apertura e chiusura e dei turni di servizio è data ampia diffusione anche attraverso le associazioni di volontariato e dei consumatori.
4. Sentiti l'Azienda sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, a fronte di festività, eventi locali o peculiari situazioni, il Sindaco, acquisita la disponibilità delle farmacie interessate, può prevedere l'apertura delle stesse al di fuori del calendario approvato.
5. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, in situazioni di calamità naturali o di emergenza sanitaria, può disporre l'apertura degli esercizi farmaceutici o prevedere le modalità di reperi-

bilità dei farmacisti.

Articolo 10 (Pubblicità degli orari e dei turni)

1. Le farmacie espongono, in posizione ben visibile, un cartello indicante l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio. Nei periodi di chiusura devono essere, altresì, indicate le farmacie viciniori di turno secondo la programmazione di cui all'articolo 9, comma 1, nonché eventuali numeri verdi ai quali rivolgersi per le informazioni sul servizio.
2. Sulla base del calendario di cui all'articolo 9, comma 1, le farmacie chiuse per ferie indicano le sedi aperte più vicine, con il relativo orario di apertura.
3. Nelle ore serali e notturne le farmacie di turno devono mantenere accesa l'insegna luminosa e nei casi di servizio a battenti chiusi devono disporre di strumenti evidenti e facilmente accessibili per la chiamata del farmacista di guardia.
4. Le dimensioni delle insegne, mono o bifacciali, di cui al comma 3, non possono essere inferiori a mezzo metro di diametro.

Articolo 11 (Orari di apertura delle farmacie istituite ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Il Sindaco del Comune interessato, su richiesta del titolare, acquisito il parere dell'Azienda sanitaria locale competente e dell'Ordine provinciale dei farmacisti, fissa l'orario e i giorni di apertura delle farmacie di cui all'articolo 1 bis della l. 475/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12 (Sanzioni)

1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato, per le violazioni di cui agli articoli sotto elencati si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) articolo 1, comma 1, da euro 200,00 a euro 600,00;
 - b) articolo 1, commi 2, 3 e 4, da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;
 - c) articolo 2, commi 1, 2 e 3, da euro 300,00 a euro 900,00;
 - d) articolo 2, commi 4 e 5, da euro 500,00 a euro 1.500,00;
 - e) articolo 5, comma 3, da euro 500,00 a euro 1.500,00;
 - f) articolo 6, comma 3, da euro 300,00 a euro 900,00;
 - g) articolo 9, comma 5, da euro 2.000,00 a euro 6.000,00;
 - h) articolo 10, commi 1 e 2, da euro 200,00 a euro 600,00;
 - i) articolo 10, comma 3, da euro 100,00 a euro 300,00.
2. Le funzioni sanzionatorie di cui al presente articolo spettano al Sindaco ai sensi della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le violazioni accertate sono comunicate all'Ordine provinciale dei farmacisti per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 13 (Abrogazioni)

1. Il capo I del regolamento regionale 16 luglio 1992, n. 3 (Regolamento sul servizio farmaceutico) è

abrogato con decorrenza 31 dicembre 2012.

Articolo 14
(Entrata in vigore)

1. Il titolo I e l'articolo 12 del titolo II della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 6 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 06 NOVEMBRE 2012 N. 35

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assistenza Legislativa Giuridica e Istituzionale – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 78 in data 20 luglio 2012;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 luglio 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 234;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio, in data 25 luglio 2012;
- d) la III Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità, con emendamenti, nella seduta del 15 ottobre 2012;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 2012;
- f) la legge regionale entra in vigore il 22 novembre 2012 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione della III Commissione (Consigliere Bagnasco R.)

con il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, la Regione Liguria intende adottare una disciplina in materia di turni e di orari delle farmacie che comporti un adeguamento, a livello locale, con le normative emanate a livello nazionale (decreto-legge 1/2012), imponendo, in particolare, un preliminare inquadramento della fattispecie in termini sia di potestà legislativa, sia di bilanciamento tra i principi costituzionali, da un lato, di libertà e di iniziativa economica e, dall'altro, di eguaglianza, solidarietà sociale e tutela della salute.

Il sopracitato decreto-legge 1/2012, all'articolo 11, nel testo modificato dalla legge di conversione, si propone di introdurre meccanismi di apertura alla concorrenza e alla competitività nel settore farmaceutico, in particolare, attraverso la dichiarata non vincolatività dei turni e degli orari, stante la possibilità di apertura degli esercizi farmaceutici in orari diversi da quelli obbligatori e, per altro verso, di consentire alle farmacie di praticare sconti su tutti i tipi di farmaci e prodotti pagati direttamente dai clienti. Inoltre, favorisce l'accesso alla titolarità delle farmacie ad un più ampio numero di aspiranti e le procedure per l'apertura di nuovi sedi farmaceutiche garantendo, al contempo, una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico. Tale obiettivo è stato perseguito dal legislatore nazionale prevedendo un preciso rapporto tra farmacie e abitanti (una farmacia ogni 3.300 abitanti) e mantenendo, al contempo, un richiamo alla "zonizzazione" degli esercizi farmaceutici.

La questione relativa alla necessità di individuare un punto di equilibrio nel rapporto tra liberalizzazione e pianificazione non è nuova ed è già stata affrontata in passato sia dall'autorità garante della concorrenza e del mercato con parere del 1 febbraio 2007, sia dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 27 del 2003. Quest'ultima aveva affermato che il contingentamento delle farmacie e le limitazioni imposte dalla disciplina dei turni e degli orari hanno le medesime finalità, cioè di assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio e agli esercenti un determinato bacino di utenza. Le modalità con le quali perseguire le finalità di tutela della salute, il diritto degli esercenti delle farmacie (condizionatamente al limite dell'utilità sociale) e l'efficienza del servizio farmaceutico restano scelte discrezionali del legislatore, sempreché non gravate da profili di irragionevolezza. Pertanto, con il suddetto decreto-legge il legislatore nazionale ha voluto rimodulare, in relazione al mutato quadro economico-sociale, il punto di equilibrio tra "l'iniziativa economica" di cui all'articolo 41 e "la tutela della salute" di cui all'articolo 32 della Costituzione.

La necessità, pur a fronte delle mutate condizioni "di fatto e di diritto", di garantire, al contempo, anche gli aspetti legati alla tutela della salute e all'efficienza del servizio farmaceutico emerge, in tutta evidenza, anche dal tenore letterale dal comma 8 dell'articolo 11, del decreto-legge stesso che recita: "I turni e gli orari di farmacie stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigenti normative non impediscono l'apertura delle farmacie in orari diversi da quelli obbligatori". Ne deriva, quindi, che la disciplina del servizio farmaceutico, come pertinente alla materia "tutela della salute", rientra fra le materie assegnate alla "legislazione concorrente", nelle quali l'autonomia legislativa regionale trova soltanto il limite dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato e del rispetto dei livelli minimi di assistenza.

Pertanto, in vigenza di una disciplina regionale, di natura regolamentare e assai risalente nel tempo, ne discende la necessità di una tempestiva armonizzazione della normativa regionale e di conseguenza l'Esecutivo regionale ha adottato il testo di legge, oggi in esame, il cui contenuto si sostanzia nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- *definire i livelli minimi di attività e di servizio richiesti alle farmacie aperte al pubblico;*
- *garantire ai titolari di farmacia, ampi margini di discrezionalità nell'esercizio della loro attività;*
- *garantire, al contempo agli assistiti: la capillarità, l'equa distribuzione e la preventiva conoscenza dei servizi farmaceutici ai quali accedere, in particolare, nei giorni festivi e di notte;*
- *prevedere, conseguentemente, strumenti a garanzia del rispetto e della pubblicizzazione degli orari, dei turni e delle ferie programmate dalle singole farmacie.*

Punti fondamentali dell'articolato, distinto in tre Titoli, riguardano, quindi: la riaffermazione del ruolo e della funzione consulenziale delle aziende sanitarie locali e degli ordini provinciali dei farmacisti nella disciplina dei livelli minimi di servizio farmaceutico, che devono essere obbligatoriamente garantiti dalle farmacie pubbliche e private sul territorio della regione, articolati su settimana, giorno, notte, giorni feriali e festivi; la programmazione del servizio farmaceutico e la determinazione dei turni, stabilendo una linea operativa comune di minima volta a garantire la massima comunicabilità e trasparenza delle determinazioni programmatiche in ordine a orari, giorni di apertura e di chiusura per ferie o per riposo discrezionalmente assunte dalle singole farmacie; l'elencazione di una serie di misure sanzionatorie correlate alle violazioni delle disposizioni della legge, affidando al Sindaco del Comune competente per territorio la competenza a comminarle, con dovere di informativa al rispettivo ordine professionale.

In sede di esame referente da parte della III Commissione consiliare, sono state dedicate specifiche sedute alla trattazione del testo di legge, comprensive dello svolgimento di una serie di audizioni che hanno coinvolto interlocutori istituzionali e categorie professionali. A seguito delle audizioni, la Giunta regionale e alcuni Consiglieri hanno presentato emendamenti, condivisi da tutta la Commissione, volti a recepire le osservazioni e le proposte pervenute dai soggetti auditi, i quali, oltre a condividere l'impianto generale e gli obiettivi precisi del disegno di legge, hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa legislativa stessa, auspicando garanzie di continuità nell'espletamento del servizio farmaceutico con caratteristiche di distribuzione capillare e omogenea tali da non creare nocimento o difficoltà all'utenza.

Auspico, in conclusione, che il testo di legge, come emendato, sia suffragato ad ampia maggioranza da questa Assemblea legislativa, al fine di consentire in tempi brevi l'entrata in vigore della nuova disciplina ed evitare disorientamenti e disagi ai cittadini utenti del servizio, favorendo una preventiva e corretta informazione sugli orari e

turni delle farmacie, in ossequio ai principi costituzionali tesi ad assicurare la tutela del diritto alla salute e l'uguaglianza e solidarietà sociale, oltre all'applicazione dei principi di trasparenza e pubblicità al fine di assicurare l'utilità sociale e l'efficienza del servizio pubblico farmaceutico.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 3

- La legge regionale 24 maggio 2006, n. 11 è pubblicata nel B.U. 24 maggio 2006, n. 7.

Nota all'articolo 11

- La legge 2 aprile 1968, n. 475 è pubblicata nella G.U. 27 aprile 1968, n. 107.

Nota all'articolo 12

- La legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 è pubblicata nel B.U. 4 maggio 1983, n. 18.

Nota all'articolo 13

- Il regolamento regionale 16 luglio 1992, n. 3 è pubblicato nel B.U. 29 luglio 1992, n. 13.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Affari Giuridici, Investimenti e Politiche del Personale.

LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2012 N. 36

Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Obblighi degli utenti)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta ai soggetti indicati nell'articolo 9, anche dopo la discesa e in corrispondenza della fermata/capolinea dei mezzi pubblici o all'interno dei locali aziendali nel caso di impianti speciali, metropolitani o ferroviari.
2. Si intendono titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, le tessere personali elettroniche ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attestino l'avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale.

Articolo 2 (Assenza di valido e idoneo titolo di viaggio)

1. Agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio, in caso di violazione commessa nell'ambito di pubblici autoservizi urbani, impianti fissi, metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni, si applica:
 - a) il pagamento della tariffa ordinaria;
 - b) la sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 280,00.
2. La violazione di cui al comma 1, commessa nell'ambito di pubblici autoservizi interurbani, impianti fissi,